

COMUN DA FODOM COMUNE DI LIVINALLONGO DEL COL DI LANA



REGOLAMENTO PER LA LOCAZIONE DI UNITÀ IMMOBILIARI A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI LIVINALLONGO DEL COL DI LANA ED ASSIMILATI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 15.04.2024.
ENTRATO IN VIGORE IL 23.05.2024.

MODIFICATO CON LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 60 DEL
30.12.2025.

INDICE

<i>Articolo 1 - Ambito di applicazione</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Articolo 2 - Finalità</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Articolo 3 - Individuazione delle unità abitative da locare</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Articolo 4 - Requisiti per richiedere la locazione</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Articolo 5 - Cause di cessazione del rapporto di locazione</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Articolo 6 - Modalità di presentazione delle domande.</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Articolo 7 - Assegnazione delle unità abitative</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Articolo 8 - Canoni di locazione</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Articolo 9 - Obblighi del conduttore</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Articolo 10 - Norme transitorie e finali</i>	<i>pag. 4</i>

Articolo 1 - Ambito di applicazione

- 1) Il presente regolamento disciplina la locazione di unità immobiliari ad uso abitativo (di seguito anche denominate: “unità abitative”), appartenenti al patrimonio disponibile del Comune di Livinallongo del Col di Lana, a favore dei dipendenti comunali ed assimilati (di seguito indicati con il termine dipendenti).
- 2) Tra i soggetti assimilati si colloca il Segretario comunale ed il medico di medicina generale che svolge la propria attività nell’ambito del territorio comunale.
- 3) Nel rispetto dei limiti di cui al successivo articolo 3, la Giunta comunale potrà tenere a disposizione alcune unità abitative per soddisfare ogni altra esigenza particolare, debitamente motivata.

Articolo 2 - Finalità

- 1) Le norme del presente regolamento sono finalizzate a far fronte alle difficoltà che i dipendenti, in particolare i neoassunti, riscontrano nel reperire soluzioni abitative nell’ambito del territorio comunale, e dunque, in ultima analisi, a garantire il funzionamento degli uffici comunali, il buon andamento dell’azione amministrativa e la fruizione dei servizi di pubblica utilità.

Articolo 3 - Individuazione delle unità abitative da locare

- 1) La Giunta comunale individua, in misura non superiore al quarantacinque per cento (45%), le unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà comunale da locare ai dipendenti; potrà, inoltre, concedere, all’Azienda Speciale Servizi alla Persona “Fodom Servizi” - Centro Servizi per Persone Anziane Villa S. Giuseppe, alcune unità abitative rientranti nella succitata percentuale, alle condizioni che verranno successivamente stabilite.
- 2) La Giunta comunale potrà altresì individuare posti auto e locali di deposito comunali da locare unitamente alle unità abitative di cui al comma precedente.

Articolo 4 - Requisiti per richiedere la locazione

- 1) Può richiedere la locazione di un’unità abitativa ogni dipendente del Comune di Livinallongo del Col di Lana che, sia al momento della richiesta che a quello della stipula del contratto di locazione, non abbia la disponibilità, a titolo di proprietà, superficie, usufrutto, uso od abitazione, di altra unità abitativa, idonea a soddisfare le esigenze abitative, nell’ambito del territorio comunale od entro una distanza uguale od inferiore a quarantacinque chilometri (45 km), effettivamente percorribili, per la via più breve, dalla sede municipale.
- 2) Il richiedente dovrà, inoltre, indicare eventuali componenti del suo nucleo familiare che andranno ad abitare con lui nell’unità abitativa che gli verrà locata ed i requisiti di cui sopra devono essere soddisfatti anche per questi ultimi.
- 3) Ai fini del presente regolamento, per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dal richiedente e dal coniuge non legalmente separato o dall’unito civilmente o dal convivente di fatto, dagli ascendenti in linea retta fino al secondo grado (genitori e nonni) e dai discendenti in linea retta di primo grado (figli).

Articolo 5 - Cause di cessazione del rapporto di locazione

- 1) Costituiscono cause di cessazione del rapporto di locazione, se non in contrasto con la normativa vigente in materia:
 - la cessazione del rapporto di lavoro, a qualsiasi causa dovuto;
 - l’acquisizione, da parte del dipendente o di un componente del suo nucleo familiare eventualmente indicato nella domanda, del diritto di proprietà, superficie, usufrutto, uso od abitazione, di altra unità abitativa, idonea a soddisfare le esigenze abitative, nell’ambito del

territorio comunale od entro una distanza uguale od inferiore a quarantacinque chilometri (45 km), effettivamente percorribili, per la via più breve, dalla sede municipale.

Articolo 6 - Modalità di presentazione delle domande

- 1) La richiesta di un'unità abitativa deve essere presentata, dai soggetti di cui all'articolo 1 del presente regolamento, all'Ufficio Patrimonio, il quale, entro il termine di quindici (15) giorni, provvederà ad informare la Giunta ed il Segretario comunale, previa istruttoria in merito al possesso, da parte del richiedente, dei requisiti richiesti.
- 2) La domanda deve essere effettuata utilizzando i modelli che saranno predisposti dal medesimo ufficio comunale di cui al comma 1.
- 3) Due (2) o più dipendenti comunali potranno congiuntamente richiedere di condividere la stessa unità abitativa, presentando contestuale impegno scritto a farsi carico delle spese e dell'eventuale volturazione dei contratti di servizio e di erogazione, senza nulla pretendere dal Comune, anche in caso di recesso di uno o più di essi. In tale caso il contratto verrà intestato a tutti i richiedenti.

Articolo 7 – Assegnazione delle unità abitative

- 1) La Giunta comunale, entro il termine di quarantacinque (45) giorni dalla trasmissione dell'informativa di cui al comma 1 dell'articolo precedente, procederà con l'assegnazione delle unità abitative.

Articolo 8 - Canoni di locazione

- 1) I canoni di locazione delle unità abitative, dei posti auto e dei locali di deposito saranno determinati, dalla Giunta comunale, tenendo conto di quanto stabilito dagli appositi accordi territoriali, stipulati in sede locale, fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni, maggiormente rappresentative, dei conduttori.
- 2) Rimane salva la facoltà, della Giunta comunale, di applicare eventuali riduzioni ai canoni di cui al punto precedente, per le finalità di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
- 3) I canoni di locazione saranno soggetti a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, come previsto per ciascuna tipologia di bene locato.

Articolo 9 – Obblighi del conduttore

- 1) I contratti di locazione dovranno prevedere, a carico del conduttore e per tutta la durata della locazione, con le modalità che saranno specificate dalla Giunta comunale:
 - l'eventuale assicurazione per responsabilità previste dalla normativa vigente qualora non trovino già copertura in polizze comunali e/o condominiali con onere a carico del Comune. In tale ipotesi, da verificare nel caso concreto, la relativa spesa sarà a carico del conduttore; ~~il pagamento di idonea polizza assicurativa o di altra forma di garanzia;~~ (modificato con la DCC n. 60 del 30/12/2025)
 - la volturazione, a nome del conduttore, dei contratti di servizio e di erogazione relativi ai beni locati o il rimborso, al Comune, delle spese da essi derivanti, anche in base alla durata della locazione.

Articolo 10 - Norme transitorie e finali

- 1) Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal quindicesimo (15°) giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
- 2) Le locazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento proseguono alle condizioni originarie sino alla loro naturale scadenza.